

2) Per il resto, il ricorso è respinto.

3) La Commissione europea supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Firma Léon Van Parys NV.

4) Il Regno del Belgio supporterà le proprie spese.

(¹) GU C 274 del 9.10.2010

Sentenza del Tribunale del 22 marzo 2013 — Bottega Veneta International/UAMI (Forma di una borsetta)

(Causa T-409/10) (¹)

[«**Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario tridimensionale — Forma di una borsetta — Impedimenti assoluti alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all'uso — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Omessa considerazione di un elemento che costituisce il marchio richiesto — Regola 9 del regolamento (CE) n. 2868/95**»]

(2013/C 129/28)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Bottega Veneta International Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti P. Roncaglia, G. Lazzeretti, M. Boletto e E. Gavuzzi)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Mannucci, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 16 giugno 2010 (procedimento R 1247/2009-1), relativa ad una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno tridimensionale costituito dalla forma di una borsetta

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Bottega Veneta International Sàrl è condannata alle spese.

(¹) GU C 301 del 6.11.2010.

Sentenza del Tribunale del 22 marzo 2013 — Bottega Veneta International/UAMI (Forma di una borsa)

(Causa T-410/10) (¹)

[«**Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario tridimensionale — Forma di una borsa — Impedimenti assoluti alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all'uso — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Omessa considerazione di un elemento che costituisce il marchio richiesto — Regola 9 del regolamento (CE) n. 2868/95**»]

(2013/C 129/29)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Bottega Veneta International Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti P. Roncaglia, G. Lazzeretti, M. Boletto e E. Gavuzzi)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Mannucci, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 16 giugno 2010 (procedimento R 1539/2009-1), relativa ad una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno tridimensionale costituito dalla forma di una borsa

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Bottega Veneta International Sàrl è condannata alle spese.

(¹) GU C 301 del 6.11.2010.